

Capitolo Undecimo.

Governo delle Provincie. — Relazioni dei Rettori, Provveditori e Sindici. — Saggio di alcune di esse. — Forze militari, loro ordinamento. — Scrittura di Cristoforo Canale. — Popolazione della Terraferma veneta e sua condizione. — Friuli. — Belluno. — Provvedimenti per l'agricoltura. — Padova. — Vicenza. — Sette Comuni. — Verona. — Rovigo. — Lago di Garda. — Brescia. — Bergamo. — Crema. — Istituti di beneficenza. — Istria. — Dalmazia. — Isole. — Considerazioni.

Al governo delle Provincie era d'ordinario un Podestà o Rettore per le cose civili, un Capitano per le militari; il tempo della loro carica durava da sedici mesi a due anni; erano conservati a tutte le città e perfino a ciascun distretto i loro privilegi, con quelle sole riforme naturalmente richieste dal nuovo dominio; lasciata era pure ad esse città l'amministrazione delle proprie rendite sotto la direzione di un Camerlengo, incaricato di mandare alla Dominante le somme restanti dopo supplito alle spese. Se un tal sistema accarezzava l'amor proprio delle Provincie soggette, lasciando loro pur sempre una parte di autonomia, era invece di grande ostacolo all'introduzione di savie ed opportune leggi generali, e specialmente alla buona amministrazione della giustizia, non avendo i magistrati veneziani se non che l'appellazione, mentre d'ordinario pronunziavano i Consigli, e nel Friuli in ispezialità anche i Signori e Castellani (1). Di qui gravi sconci, e gli sforzi spesso inutili

(1) La Repubblica dopo gli acquisti nella Terraferma d'Italia lasciò nel loro pacifico possesso e godimento delle loro giurisdizioni e beni feudali li nuovi vassalli ridotti al suo dominio. Sandi L. XI. Alla fine del secolo XVI fu istituita una diligente ricerca sulla faccenda dei feudi per verificare i titoli e le giurisdizioni ed ordinare